



Comune di Cavaion Veronese



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA REGOLAMENTO ATTUATIVO

Approvato con Deliberazione
del C.C. 4 del 02.01.2003

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITÀ

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Valori limite
- Art. 4 Valori limite definiti nel territorio comunale

TITOLO II DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

- Art. 5 Documentazione di Previsione Impatto Acustico
- Art. 6 Relazione di Valutazione di Impatto Acustico
- Art. 7 Valutazione previsionale di Clima Acustico

TITOLO III ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI

- Art. 8 Definizioni – Deroghe
- Art. 9 Manifestazioni e Spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 10 Comunicazioni – Autorizzazioni in deroga

TITOLO IV ATTIVITÀ RUMOROSE NELL'AMBITO DI CANTIERI

- Art. 11 Impianti ed attrezzature
- Art. 12 Orari
- Art. 13 Limiti massimi
- Art. 14 Deroghe
- Art. 15 Emergenze

TITOLO V DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 16 Attrezzature specifiche
- Art. 17 Autolavaggi
- Art. 18 Pubblicità fonica
- Art. 19 Traffico stradale

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 21 Controlli
- Art. 22 Sanzioni

TITOLO I

GENERALITA'

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, redatto a seguito della realizzazione del piano di zonizzazione acustica, disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95.

Oggetto del presente regolamento è la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno (il rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto).

Non è oggetto del presente regolamento:

L'Inquinamento acustico interno ovvero il rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno;

Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2

DEFINIZIONI

INQUINAMENTO ACUSTICO: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno" (art.2 L.447/95).

INQUINAMENTO ACUSTICO ESTERNO: il rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto.

SORGENTI SONORE FISSE : gli impianti degli edifici il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture industriali, artigianali, commerciali e agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi di mezzi di trasporto, le aree adibite ad attività sportive/ricreative.

SORGENTI SONORE MOBILI: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera B.

Per sorgente sonora mobile ovvero per attività a carattere temporaneo si intende qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi dalle attività temporanee quelle ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

AMBIENTI ABITATIVI: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15.08.1991 n.277 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive".

PERIODO DIURNO: dalle ore 06:00 alle ore 22:00;

PERIODO NOTTURNO: dalle ore 22:00 alle ore 06:00;

ART. 3 VALORI LIMITE

Il piano di zonizzazione acustica suddivide il territorio in zone acustiche omogenee. Per ciascuna zona il D.P.C.M. 14.11.97 stabilisce dei valori limite fra cui:

- VALORI LIMITE DI EMISSIONE : Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE : Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

ART. 4
VALORI LIMITE DEFINITI NEL TERRITORIO COMUNALE

All'interno del territorio comunale devono essere rispettati i seguenti valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per le diverse aree stabilite dal piano di zonizzazione acustica:

▪ **VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER SORGENTI FISSE - Leq in dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6÷22)	notturno (22÷6)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

▪ **VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE**

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (6÷22)	notturno (22÷6)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

▪ **VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE PER LE ZONE DI TRANSIZIONE**

Per le zone di transizione individuate dal piano di zonizzazione acustica, sono stabiliti i seguenti valori massimi di immissione:

Transizione tra classe I e classe III o IV:	Leq mass.:	55 dB(A) diurno	45 dB(A) notturno
Transizione tra classi I o II e classe V o VI:	Leq mass.:	60 dB(A) diurno	50 dB(A) notturno
Transizione tra classe II e classe IV:	Leq mass.:	60 dB(A) diurno	50 dB(A) notturno
Transizione tra classe III e classe V:	Leq mass.:	65 dB(A) diurno	55 dB(A) notturno

Tali valori valgono per gli impianti e le attività esistenti alla data di approvazione del piano di zonizzazione acustica. Per i nuovi impianti ed attività è necessario garantire il rispetto dei valori limite di immissione stabiliti per la classe inferiore.

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI

Nelle zone non esclusivamente industriali si applica il criterio differenziale inteso come differenza fra il rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). I valori limite differenziali da non superare all'interno degli ambienti abitativi sono 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno

Il criterio differenziale non si applica:

- all'interno delle aree rientranti in classe VI (aree esclusivamente industriali);
- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno,
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali.
- rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
- rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

TITOLO II

DOCUMENTAZIONE ACUSTICA

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico consta nella relazione redatta, da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale, allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera da realizzarsi con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata:

- ai progetti per la realizzazione, modifica e potenziamento delle opere indicate dall'art.8, comma 2, L.447/95 fra cui:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - discoteche e pubblici esercizi o circoli privati ove sono installati impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo;
 - impianti sportivi e ricreativi;
- alle domande di :
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti produttivi, sportivi e ricreativi e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - altri provvedimenti di abilitazione all'utilizzo degli immobili di cui sopra;
- alle richieste di:
 - nuove licenze d'esercizio di attività produttive;
 - variazioni e/o trasferimenti di licenze d'esercizio di attività produttive esistenti qualora il Comune lo ritenga necessario;
 - licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di impianti rumorosi e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazioni (macellerie, alimentari, magazzini, depositi, lavanderie, officine, tipografie, ecc.)

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta prima dell'ultimazione dell'opera, deve prevedere se vi sono le condizioni affinché, ad opera realizzata, le emissioni sonore prodotte avvengano nel rispetto dei limiti acustici.

Qualora la previsione di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti consentiti, dovranno essere indicate le misure previste per riportare le emissioni sonore nei limiti di cui sopra.

Ad opera realizzata, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere integrata da una campagna di misure mirate a validare la bontà della previsione e il rispetto dei limiti consentiti.

Le sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, non devono comunque produrre un livello di pressione sonora superiore al valore previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215. a tale riguardo tali attività devono presentare una relazione tecnica di determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore utilizzate, ai sensi del D.P.C.M. 215/99.

Sono esentati dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico quelle attività che non utilizzano impianti rumorosi. I titolari delle stesse attività dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione.

ART. 6

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Il Comune può richiedere, ad opera realizzata, una relazione di valutazione di impatto acustico ovvero un documento tecnico redatto allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui la stessa è stata realizzata.

Nel momento in cui si produce la relazione di valutazione di impatto acustico, quindi, l'opera è realizzata e produce emissioni ed immissioni sonore.

Attraverso la valutazione di impatto acustico si verifica e accerta, anche tramite una campagna di misure fonometriche, se le emissioni sonore prodotte avvengano nel rispetto dei limiti consentiti.

Qualora la relazione dimostrasse il non rispetto dei limiti, dovrà essere steso un piano di risanamento, individuando gli interventi che possano riportare le emissioni nei limiti

di cui sopra. Prima della realizzazione di tali interventi si dovrà procedere ad effettuare una previsione di impatto acustico corredata, ad interventi finiti, da una campagna di misure mirate a validare la bontà degli interventi e il rispetto dei limiti consentiti.

ART. 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, deve essere prodotta una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (art.8 L.447/1995):

- scuole ed asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- impianti sportivi e ricreativi.
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, aeroporti/aviosuperfici/eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere prodotta anche nel caso di realizzazione di unità abitative in aree prevalentemente industriali od aree esclusivamente industriali. Se una nuova unità abitativa risultasse esposta ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stessa, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO III
ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI

ART. 8
DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legati ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:

- le attività esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale (es. piano-bar, serate musicali, ecc.) alla condizione che non superino complessivamente 20 giornate nell'arco di un anno.
- le attività esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico quali le feste popolari, le sagre, luna-park, concerti ed assimilabili;

ART. 9
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di spettacoli a carattere temporaneo (concerti, spettacoli, feste popolari/sagre, luna park ecc.) dovranno svolgersi nelle aree identificate nella relazione tecnica del piano di zonizzazione acustica (Arena Torcolo; Piazza della Chiesa, Palazzetto dello Sport - Viale della Rimembranza e Piazza S.Gaetano della Fraz. Sega).

ART. 10
COMUNICAZIONE - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

L'esercizio di attività rumorose temporanee di cui agli articoli precedenti è consentito non oltre le ore 24:00 nel rispetto dei valori limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica.

Lo svolgimento di tali attività, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario, è ammesso previa comunicazione al Comune da intendersi inclusa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

E' comunque ammessa, su richiesta, una deroga agli orari e/o ai valori limite, nel rispetto comunque dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 215/99.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE NELL'AMBITO DI CANTIERI

ART. 11 **IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere collocate in modo da limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro.

ART. 12 **ORARI**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri è consentita nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

ART. 13 **LIMITI MASSIMI**

Il limite assoluto da non superare è 70 dBA (Leq). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA (Leq) a finestre chiuse.

ART. 14 **DEROGHE**

Eventuali deroghe ai valori limite ed orari saranno concessi, su specifica richiesta, previa dimostrazione dell'esistenza di difficoltà tecniche tali da richiedere un'autorizzazione in deroga.

ART. 15 **EMERGENZE**

I cantieri per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, possono attivarsi in deroga agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE
ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 16
ATTREZZATURE SPECIFICHE

MACCHINE DA GIARDINO : Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature particolarmente rumorose (seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ecc.) è consentito dalle ore 8:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalla ore 12:30 alle ore 14:30.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO : L'installazione di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici è consentita unicamente per impianti che rispettino i parametri previsti dalla normativa nazionale vigente. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici e antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ALLARME ANTIFURTO : I sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere contenuta nella durata massima di 3 minuti. Il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 17
AUTOLAVAGGI

Nei centri abitati, i sistemi di autolavaggio che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose sono consentiti dalle ore 8:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalla ore 12:30 alle ore 14:30 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 18
PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalla 12:30 alle 14:30.

ART. 19
TRAFFICO STRADALE

Nelle vie di circolazione urbana , devono essere adottate da parte degli enti proprietari, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto.

Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:

- produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
- attivare, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene similari;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti installati o trasportati a bordo di veicoli;

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Se richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento/abbattimento delle emissioni sonore.

ART.21

CONTROLLI

Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse e mobili.

Il personale comunale incaricato dei controlli, può accedere agli impianti delle attività rumorose, e richiedere dati e informazioni.

Per le funzioni tecniche di controllo/rilevazione fonometrica il Comune può avvalersi dell'ARPAV.

L'attività di controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

ART. 22

SANZIONI

L'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti emanati dal Sindaco è punibile con la sanzione amministrativa da € 1.033,00 ad € 10.329,00.

Chiunque, nell'impiego di una sorgente rumorosa, superi i valori limite è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 5.165,00.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni dettate dal Comune sono punibili con la sanzione amministrativa da € 258 ad € 10.329.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P.

Il ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità comporta, oltre alle sanzioni previste dalla vigenti leggi e dal presente regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.